

Valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie

Disposizioni in merito alla conclusione dell'a. s. 2019/2020. Conseguenti provvedimenti Delibera n. 691 del 22/05/2020

Disposizioni in merito alla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e all'attività di valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino. Conseguenti provvedimenti.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 691 Prot. n. 14/2020-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni in merito alla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e all'attività di valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino. Conseguenti provvedimenti.

Il giorno 22 Maggio 2020 ad ore 10:45 nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2020-D335-00023

Pag 1 di 7

Num. prog. 1 di 16

Il relatore comunica:

in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Il Consiglio dei Ministri con deliberazione di data 31 gennaio 2020, ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Successivamente con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto all'articolo 3 che tali misure di contenimento siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute.

In attuazione del citato articolo 3, in base all'evoluzione dell'epidemia da COVID-19, sono stati emanati D.P.C.M. recanti misure di contenimento e di contrasto della diffusione del virus, applicabili anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica sono stati emanati il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui al precedente D.P.C.M. 8 marzo 2020, in particolare disponendo la sospensione delle attività didattiche in presenza, progressivamente prorogata fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020 con D.P.C.M. 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, recepiti da parallele ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento.

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, in coerenza con le indicazioni operative diramate dal Ministero dell'istruzione, l'amministrazione provinciale ha fornito gli indirizzi alle istituzioni scolastiche e formative in merito all'attivazione della didattica a distanza, organizzata dalle istituzioni scolastiche e formative nell'ambito della loro autonomia, utilizzando strumenti digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti in collegamento sincrono o asincrono tra docenti e studenti, con particolare riguardo agli studenti con bisogni educativi speciali e ha promosso un monitoraggio volto ad attivare misure di intervento in caso di eventuali criticità e in previsione di una prosecuzione della didattica a distanza, al fine precipuo di garantire il diritto all'istruzione per tutti gli studenti e le studentesse.

Con il decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato" è stato demandato al Ministro dell'Istruzione, con successive ordinanze ministeriali, di adottare specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, definendo altresì le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. In base al tenore del decreto l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Con l'art. 91 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza RIFERIMENTO : 2020-D335-00023

Pag 2 di 7

Num. prog. 2 di 16

epidemiologica da COVID-19. (20G00052)" (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) si stabilisce che, in analogia a quanto previsto per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, le attività didattiche erogate dai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), siano svolte con modalità a distanza, tenuto conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità, parimenti salvaguardando la validità dell'anno formativo 2019/2020.

Con specifica previsione di legge, segnatamente l'articolo 38 Legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 - "Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e proroga delle graduatorie d'istituto", la Provincia Autonoma di Trento, considerata la particolarità e l'eccezionalità della fase conclusiva dell'anno scolastico in corso, ha disposto che per ciò che afferisce alla valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti e lo svolgimento degli Esami di Stato, per l'anno scolastico 2019/2020, si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista a livello nazionale, demandando alla Giunta provinciale di stabilire con propria deliberazione la disciplina di compatibilità e raccordo con quanto previsto dalle disposizioni provinciali di cui all'articolo 59 e 60 comma 1 L.P. 7 agosto 2006 n. 5 e dai regolamenti attuativi.

Con Deliberazione n. 567 di data 30 aprile 2020, la Giunta provinciale ha confermato le indicazioni per la gestione delle attività didattiche già impartite e ha approvato ulteriori indicazioni in materie di attivazione della didattica a distanza, di valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale.

Con particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale, il provvedimento ha evidenziato che la valutazione svolta in modalità a distanza garantisce il rispetto dei principi previsti dall'articolo 2 del DPP 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".

In ragione di ciò, i docenti e i consigli di classe hanno provveduto a revisionare le progettazioni didattiche definite a inizio anno scolastico per adattare gli obiettivi di apprendimento, le metodologie e gli strumenti alle modalità della didattica a distanza.

Inoltre, date le mutate condizioni determinate dalla didattica a distanza, si è reso necessario da parte del collegio dei docenti adottare un provvedimento per integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti, in attuazione della competenza allo stesso attribuita dall'articolo 15 del DPP 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.

Con deliberazione n. 539 del 30 aprile 2020 "Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Conseguenti provvedimenti in merito alla gestione delle attività formative delle "Specifiche Leggi" di cui al vigente Accordo di Programma con la C.C.I.A.A. di Trento correlati all'emergenza sanitaria COVID-19." La Giunta provinciale ha provveduto a regolamentare gli esami finali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a seguito dell'emergenza sanitaria.

In data 16 maggio 2020 il Ministero dell'istruzione ha emesso ordinanza O.M. n. 9 concernente gli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019-2020, O.M. n. 10 concernente gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019-2020 e O.M. n. 11 recante la "Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti".

Quest'ultima ordinanza composta di 10 articoli reca specifiche disposizioni e misure sulla RIFERIMENTO : 2020-D335-00023

Pag 3 di 7

Num. prog. 3 di 16

valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019-2020 e sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22.

L'articolo 9 di tale Ordinanza ne estende l'applicazione anche alla Provincia Autonoma di Trento, salvaguardandone tuttavia le competenze in materia, secondo lo statuto e relative norme di attuazione. La delineata valutazione degli studenti, pur richiamando i principi sanciti dalle disposizioni normative e regolamentari in essere, prevede tuttavia deroghe, stabilendo di norma l' ammissione degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione alla classe successiva e disponendo il recupero delle eventuali valutazioni non sufficienti o di livelli di apprendimento non adeguati, in modalità di didattica ordinaria, sulla base di un piano di apprendimento individualizzato da allegare al documento di valutazione nel quale sono indicati, per ciascuna disciplina/insegnamento, gli obiettivi di apprendimento da conseguire ai fini di una proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Si prevede inoltre che i consigli di classe individuano altresì le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

Con il presente atto si intende dunque declinare, anche in parziale deroga alle previsioni regolamentari provinciali, le modalità e criteri della valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino, in coerenza con la disciplina speciale emanata per sistema nazionale per l'anno 2019/2020

in forza del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, per quanto compatibili e statuendo il necessario raccordo in rapporto alla disciplina provinciale.

A tal fine, si evidenzia che per ciò che attiene agli esiti della valutazione finale, nel primo ciclo di istruzione, si ritiene debba trovare applicazione la previsione del sistema provinciale trentino, dell'espressione in giudizi e non in voti.

In particolare, tenuto conto delle indicazioni fornite alle istituzioni scolastiche e formative con la circolare di data 23 aprile 2020 prot. 0226458 e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 567 di data 30 aprile 2020 per la didattica a distanza, nelle quali si raccomanda di attuare la valutazione formativa capace di misurare il progredire di un apprendimento significativo, della necessità di garantire una adeguata valorizzazione del lavoro svolto dagli alunni anche con la didattica a distanza, della previsione normativa di attribuzione del giudizio sintetico per ciascuna area di apprendimento e dell'introduzione del Piano di apprendimento individualizzato previsto dall'O.M.

11 del 16 maggio 2020 e in coerenza con il contenuto dello stesso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3 comma 2 lettera a) del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg., per il primo e secondo biennio del primo ciclo di istruzione, si ritiene opportuno che il giudizio sintetico per aree disciplinari o per singole discipline sia omesso e sostituito da un giudizio articolato globale espresso in forma discorsiva, in quanto forma più idonea per esprimere la valutazione formativa quale strumento finalizzato all'apprendimento. Il giudizio articolato globale espresso in forma discorsiva evidenzia il percorso di apprendimento, lo sviluppo di competenze trasversali alle discipline,

nonché la capacità relazionale. Il giudizio articolato globale si conclude con l'attribuzione di un giudizio sintetico, da cui possa emergere il livello complessivamente conseguito dallo studente, utilizzando i giudizi in ordine decrescente: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente e non sufficiente.

RIFERIMENTO : 2020-D335-00023

Pag 4 di 7

Num. prog. 4 di 16

Per il secondo ciclo di istruzione, si ritiene di stabilire che gli esiti della valutazione rimangano espressi attraverso una scala di voti da quattro a dieci in applicazione dell'articolo 6 comma 2, del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg. e per l'Istruzione e Formazione Professionale gli esiti della valutazione siano espressi attraverso la scala dei giudizi sintetici e discorsivi di cui alla Giunta provinciale n. 2762 del 14 dicembre 2012.

Con riferimento alla frequenza dello studente dell'anno scolastico 2019/2020, pur disponendo l'ammissione alla classe successiva, in analogia a quanto disposto dall'ordinanza ministeriale, in deroga agli articoli 4 comma 3 e 7 comma 3 DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 317 del 25 febbraio 2011, si ritiene opportuno prevedere che qualora lo studente avesse già accumulato, alla data di sospensione delle lezioni, dichiarata a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, una quota di assenze superiore al limite massimo annuo previsto dal DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg, il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente, ferma restando la possibilità in casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, di derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.

In relazione alla valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, si ravvisa la necessità di applicare l'articolo 5 dell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 "Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali", riformulandolo con specifico riferimento alle categorie previste dai DPP 8 maggio 2008 n. 17-124 Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, articolo 74 L.P. 7 agosto 2006) e DPP 27 marzo 2008 n. 8-115 Leg. (Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale) e di integrare l'epigrafe come segue "Particolari disposizioni per la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali e studenti stranieri".

Considerata inoltre, la peculiarità del sistema di istruzione e formazione familiare di cui all'articolo 32 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, pur nel silenzio dell'ordinanza ministeriale in merito, si ritiene opportuna una precisazione circa l'applicazione dell'articolo 14 del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg. che prevede la verifica annuale degli apprendimenti e delle capacità relazionali, da parte dell'istituzione scolastica competente per territorio, disponendo che questa verifica annuale è assimilabile nei contenuti agli esami di idoneità previsti per il rientro nei percorsi ordinari erogati dal sistema educativo provinciale.

Con riferimento alla valutazione degli adulti frequentanti i percorsi di 1° e 2° livello nonché i corsi di alfabetizzazione si ritiene di operare, con il necessario riferimento al sistema organizzativo e didattico trentino come definito dal DPP 18 dicembre 2015 n. 20-34 Leg "Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in Provincia di Trento", in deroga ai requisiti dallo stesso previsti in ordine alla frequenza e alla valutazione degli apprendimenti al termine dei periodi didattici e per

l'ammissione all'esame di Stato, mantenendo per il 1° livello l'espressione di giudizi sintetici e differendo i termini di valutazione e attestazione del livello A2 di apprendimento della lingua italiana. Per i percorsi di qualifica per adulti dell'Istruzione e Formazione Professionale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 del 26 ottobre 2007 limitatamente all'anno scolastico 2019-2020 ai fini della valutazione degli studenti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per i percorsi ordinari.

RIFERIMENTO : 2020-D335-00023

Pag 5 di 7

Num. prog. 5 di 16

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
 - vista gli atti citati in premessa;
 - visto il Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689
 - visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405;
 - vista la legge provinciale legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
 - visto il DPP del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg. "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);
 - visto il DPP 8 maggio 2008 n. 17-124 Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, art. 74 L.P. 7 agosto 2006 n.5);
 - visto il DPP 27 marzo 2008 n. 8-115 Leg. (Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale)
 - visto il DPP 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo";
 - visto il DPP 18 dicembre 2015 n. 20-34 Leg "Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in Provincia di Trento"
 - visti i DPCM di data 23 febbraio 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020;
 - visto il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22;
 - vista la legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020 ed in particolare l'articolo 38;
 - vista l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 11 di data 16 maggio 2020;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge d e l i b e r a 1. per le motivazioni espresse in premessa, di stabilire che, per l'anno scolastico 2019/2020, per la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, in coerenza con quanto disposto per le scuole di ogni ordine e grado dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 11 di data 16 maggio 2020, si applicano le modalità e i criteri previsti dall'allegato A) alla presente deliberazione da considerarsi sua parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla competente struttura provinciale in materia di istruzione il compito di emanare eventuali istruzioni applicative ed operative di dettaglio, laddove necessarie;
 3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2020-D335-00023

Pag 6 di 7 RC - VS

Num. prog. 6 di 16

Adunanza chiusa ad ore 13:06

Verbale letto, approvato e sottoscritto.